



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

95147930630

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNITA' SOCIALI E SPORTIVE

TIPO ATTIVITA'

960909 - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA MEDINA 63

C.A.P.

80124

COMUNE

NAPOLI

PROV.

NA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

LMBFMN71D67Z112B

CODICE CARICA

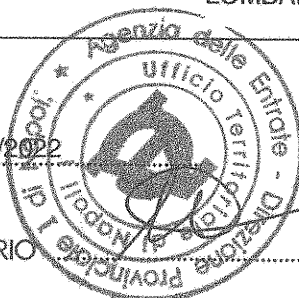
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

LOMBARDO FILOMENA

DATA 02/12/2022

IL FUNZIONARIO

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT NAPOLI 1

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "ANCOS NAPOLI APS"

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 10:00, in Via Medina 63, Napoli, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n. 10 associati.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Enrico Inferrera, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione è validamente costituita per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la sig. Teresa Guarino

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "ANCoS Napoli" a "ANCoS Napoli – APS".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate. Detto statuto, così come sopra modificato, composto di articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) e ART. 26 D.L.G.S. 105/2018.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 11:00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Agenzia Entrate		Direzione Provinciale IdI Napoli Ufficio Territoriale di Napoli	
3/976		855 N. 117/2018	
REGISTRATO AL N. 3/976		del 10/05/2018	
MOD 71/M		Data versamento	
03 MAR 2023			
TOTALE VERSATO €		DIRETTORE	

STATUTO ANCoS Napoli APS

Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1.1 È costituita l'Associazione denominata "Comitato Provinciale ANCoS Napoli APS" (di seguito più brevemente indicato in questo statuto come "Comitato"), con sede legale in Via Medina 63, Napoli.

1.2 L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dal Comitato soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico del Terzo settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 35 e seguenti del d.lgs. 117/2017.

1.3 Il Comitato richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione all'ANCoS APS, Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive APS (di seguito ANCoS APS), rete associativa del terzo settore ai sensi dell'art. 41, c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. *ART. 26 D.L.G.S. 105/2018*

Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'ANCoS APS, pur nell'autonomia giuridica ed organizzativa proprie del Comitato.

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2.1 Il Comitato, quale organizzazione autonoma senza finalità di lucro, nemmeno indiretto, è un Ente di tipo associativo avente lo scopo di promuovere l'elevazione culturale e morale, l'impegno civile e sociale, il rispetto dell'ambiente, la solidarietà e le attività di volontariato nei campi culturale, sociale, assistenziale, sportivo (DPR n. 530 del 02 agosto 1974 e s.m.i.) e del tempo libero, sanitario, educativo, compreso l'orientamento e la formazione professionale, a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza alcuna distinzione di razza, condizione economica, religione o credo politico e nel rispetto dei principi di giustizia e delle libertà fondamentali sancite dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione di Roma del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; nonché lo sviluppo, la promozione e l'affermazione dei valori etici e morali della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva su tutto il territorio, nei Paesi dell'Unione Europea e di quelli extraeuropei.

2.2 Il Comitato è espressione territoriale dell'ANCoS APS, a cui aderisce, e provvede, direttamente o per il tramite dei Circoli e Associazioni affiliate, che coordina, a:

- a) promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- b) attuare nel territorio di propria competenza i programmi di attività deliberati dagli Organi centrali ANCoS APS;
- c) rappresentare l'ANCoS APS presso le autorità amministrative degli Enti e istituzioni locali.

2.3 La funzione di rappresentanza si intende circoscritta e limitata alle attività del Comitato al proprio livello locale, con esclusione della possibilità di riferirne, a qualsiasi titolo, responsabilità ed effetti all'ANCoS APS. In particolare, il Comitato è autonomo sul piano organizzativo e i responsabili rispondono in prima persona del proprio operato e delle obbligazioni assunte in nome e per conto del Comitato Provinciale rappresentato. Per gli atti a contenuto patrimoniale, rispondono in proprio i Componenti degli organi, fatto salvo l'eventuale riconoscimento di personalità giuridica.

2.4 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, il Comitato è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.5 Il Comitato può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2.6 Il Comitato può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.7 Il Comitato è tenuto a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Esso può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d. Lgs 03 Luglio 2017 n.117 e s.m.i.

2.6 Il Comitato tiene un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, che dovrà essere debitamente vidimato.

Art. 3 SOCI

3.1 Possono aderire al Comitato, presentando apposita domanda:

a) Le persone fisiche (soci tesserati), italiane e straniere che siano in possesso della cittadinanza di uno stato sovrano, che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e che versano la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Il diritto all'elettorato sia attivo che passivo in tutte le cariche associative è subordinato all'iscrizione e al versamento della già menzionata quota.

b) Le persone giuridiche (soci affiliati) di natura privata quali Circoli, Associazioni, Enti e Associazioni sportive dilettantistiche che, condividendo le finalità e gli scopi dell'ANCoS APS, si affiliano uniformando il proprio statuto ai principi e agli indirizzi generali della stessa. Tali strutture, sono tenute, seppur in piena autonomia gestionale, a rispettare il fondamentale principio che la vita associativa è regolata dall'Assemblea dei soci e a corrispondere le quote di affiliazione fissate dal Consiglio Direttivo. I rappresentanti legali e gli amministratori dei soci affiliati aderenti alla rete associativa non devono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. Si applicano, in merito, le disposizioni generali previste per le Associazioni del terzo settore dagli articoli 26 e seguenti del d.lgs. N. 117 del 2017.

3.2 L'adesione al Comitato avviene secondo le norme previste dal Regolamento. La deliberazione di ammissione è competenza del Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri dell'ANCoS APS, che si riunirà appositamente e deciderà in via definitiva entro 20 giorni dandone comunicazione scritta all'interessato.

3.3 I soci affiliati di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 3.1, costituitisi per volontà autonoma dei soci, sono amministrativamente, operativamente e contabilmente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, sollevando da ogni responsabilità il Comitato e l'ANCoS APS.

3.4 Ogni socio, tesserato o affiliato, è obbligato a osservare il presente Statuto e il suo Regolamento, nonché le deliberazioni assunte dagli Organi statutari ed è tenuto a operare nell'ambito associativo, partecipando all'attività in modo coerente con i valori ispiratori del presente Statuto. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti del Comitato. L'ammissione al Comitato non può essere effettuata per un periodo temporaneo. È consentita, comunque, a ciascun socio la facoltà di recedere dal Comitato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Comitato. I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, nonché il diritto di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi del Comitato e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

3.5 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

3.6 I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi del Comitato, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con il Comitato alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 17 comma 4 d.lgs. N. 117 del 2017, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 4 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI ADESIONE RISPETTO AL SOCIO.

4.1 La qualifica di socio tesserato (art.3, paragrafo 3.1 lett. a) cessa o si perde:

a) per il mancato pagamento delle quote sociali secondo le modalità stabilite nel regolamento d'attuazione dello Statuto;

b) per dimissioni dell'associato, aventi effetto immediato, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo associativo come previsto dal Regolamento;

c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo ex art. 25, co.1, lett. e) Codice del Terzo Settore;

4.2 Il socio moroso potrà essere riammesso previo versamento delle quote arretrate;

4.3 Il provvedimento di espulsione deve essere motivato da grave inadempienza rispetto agli obblighi assunti a norma del presente Statuto ovvero dall'assunzione da parte dell'associato di comportamenti che siano in grave contrasto con le finalità istitutive o che comunque costituiscano motivo di grave pregiudizio morale o materiale agli interessi tutelati dall'ANCoS APS;

4.4 La decisione dell'espulsione va comunicata per iscritto all'associato, unitamente alle motivazioni esposte nella delibera, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo equipollente che ne attesti la ricezione. L'espulsione ha effetto per l'associato con decorrenza dalla ricezione della relativa comunicazione;

4.5 Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di espulsione è consentito all'associato espulso di proporre ricorso scritto, da trasmettersi a mezzo raccomandata con avviso di ritorno (facendo fede la data di ricevimento), al Collegio dei Probiviri dell'ANCoS APS, che deciderà in maniera inappellabile entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Il reclamo proposto non ha effetto sospensivo.

4.6 Per effetto dell'espulsione, il contributo associativo versato dagli associati espulsi individualmente per l'annualità in corso rimane acquisito dal Comitato, essendo esclusa ogni forma di rimborso di detto contributo;

4.7 La qualifica di socio affiliato (art. 3, paragrafo 3.1 lettera b) si perde:

a) per recesso dell'affiliato o a causa dello scioglimento volontario dell'organismo affiliato;

b) per espulsione comminata per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo con le modalità previste dai paragrafi 4.4 e segg. del presente articolo.

Art. 5 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

5.1 Il nuovo tesserato diviene titolare del diritto di voto (elettorato attivo) solo se in regola con il pagamento del contributo associativo

5.2 Tutti i soci sono eleggibili a una carica all'interno del Comitato (elettorato passivo) purché in regola con l'iscrizione e con il pagamento del relativo contributo associativo

Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI

6.1 Il Comitato dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

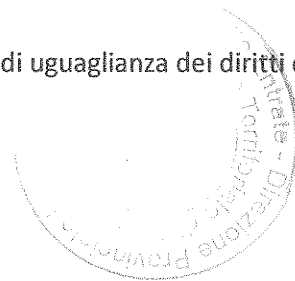
6.2 Il Comitato è tenuto ad assicurare i volontari di cui si avvale non occasionalmente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 ORGANI DEL COMITATO

7.1 L'ordinamento interno del Comitato si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7.2 Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- e) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria, o comunque deliberata dall'Assemblea.



Art. 8 L'ASSEMBLEA

8.1 L'Assemblea è il massimo organo del Comitato e le sue deliberazioni sono sovrane.

8.2 L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico consuntivo e preventivo, nonché per approvare la programmazione delle attività organizzative e ogni quattro anni in occasione del rinnovo degli Organi. È convocata dal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, dal Vicepresidente.

8.3 Può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dai 3/5 del Consiglio Direttivo o sia richiesto da almeno un decimo degli associati.

8.4 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura del Comitato, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 9 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

9.1 Spetta all'Assemblea:

- 
- a) formulare gli indirizzi di politica organizzativa e programmatica del Comitato e deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della stessa;
 - b) apportare modifiche allo Statuto;
 - c) adempiere a ogni altra attribuzione che le sia assegnata dal presente Statuto, da leggi o regolamenti;
 - d) eleggere il Presidente;
 - e) eleggere, nel proprio seno, il Consiglio Direttivo secondo le norme contenute nel Regolamento;
 - f) deliberare la costituzione ed eleggere i componenti dell'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria o comunque opportuna;
 - g) approvare il bilancio/rendiconto consuntivo;
 - h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - m) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Comitato.

9.2 Per le deliberazioni di cui ai punti b) ed m) del precedente punto, l'Assemblea è convocata, con apposito punto all'ordine del giorno, dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo. Per le modifiche statutarie del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. Per lo scioglimento del Comitato è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 10 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

10.1 La convocazione dell'Assemblea avviene tramite affissione dell'avviso nei locali della sede del Comitato e dei Circoli affiliati nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno 7 giorni, con l'indicazione dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.

10.2 L'Assemblea è composta dai soci iscritti e paganti: i soci affiliati di cui all'art. 3.1 lett. b) vengono rappresentati dai Presidenti dei Circoli costituiti ed affiliati e da un rappresentante per ogni 500 soci o frazione superiore a 250 soci iscritti a ciascuno di detti Circoli fino ad un massimo di 3 rappresentanti per Circolo. I soci tesserati di cui all'art.3.1 lett. a) dello Statuto (che non fanno parte di alcun sodalizio) devono svolgere apposita assemblea (convocata dal Presidente del Comitato provinciale) e nominare il proprio rappresentante con diritto di voto all'Assemblea del Comitato provinciale nonché un ulteriore rappresentante per ogni 500 soci o frazione superiore a 250 soci tesserati fino ad un massimo di 3 rappresentanti.

10.3 Ciascun socio rappresentante di cui al paragrafo precedente, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio (avente diritto di voto all'assemblea del Comitato) mediante delega scritta. In ogni caso nessun socio può ricevere più di una delega.

10.4 Nel caso fosse in corso un commissariamento, deliberato dall'ANCoS APS, le prerogative del Presidente Provinciale sono esercitate dal Commissario.

10.5 Partecipa all'Assemblea, senza diritto di voto, il Segretario, che è chiamato a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

10.6 Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

10.7 L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti metà dei componenti con diritto di voto, in seconda convocazione, che può aver luogo il giorno successivo ex art. 2369 cod. civ., l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

10.8 Essa è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o indisponibilità, dal Vicepresidente.

10.9 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti con votazione palese, non tenendo calcolo degli assenti, salvo i casi di cui all'art. 9, co. 9.2.

10.10 Le elezioni delle cariche sociali dovranno sempre aver luogo con il sistema della votazione palese. Su richiesta della metà più uno dei componenti può essere adottato il sistema della votazione segreta.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti eletti dall'Assemblea, scelti in osservanza di quanto stabilito dall'art. 26, comma 2 del D. Lgs. n. 117 del 2017;

11.2 Il Segretario del Consiglio Direttivo è il soggetto preposto alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni;

11.3 Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili;

11.4 Esso si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando è ritenuto opportuno dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso;

11.5 La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso può essere diramato con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, purché ne attesti la ricezione;

11.6 Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni;

11.7 Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

11.8 Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti stabilendo di volta in volta il sistema di votazione;

11.9 I verbali delle riunioni del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario;

11.10 In caso di vacanza di posti, durante il quadriennio, l'Assemblea provvede alla nuova elezione dei componenti;

11.11 Coloro che non partecipano alle riunioni degli organi sociali per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono considerati decaduti dalla carica;

11.12 In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente vicario. Qualora non possa presiedere il Vicepresidente Vicario il Consiglio Direttivo è presieduto dal consigliere più anziano di età;

Art. 12 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



12.1 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) stabilire la data di convocazione dell'Assemblea e curare la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea stessa;
- b) deliberare sulle relazioni del Presidente;
- c) predisporre il bilancio/rendiconto consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- d) Predisporre il rendiconto economico preventivo, nonché la programmazione delle attività organizzative;
- e) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto sociale;
- f) approvare e modificare il Regolamento;
- g) dare attuazione agli indirizzi di politica organizzativa formulati dall'Assemblea;
- h) designare i rappresentanti del Comitato presso gli organi politici, amministrativi e tecnici;
- i) compiere tutti gli atti, per il raggiungimento delle finalità del Comitato, di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- l) esercitare le attribuzioni demandate dal presente Statuto, da leggi e regolamenti;
- m) nominare il Segretario, su proposta del Presidente;
- n) attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e assumere tutti quei provvedimenti utili al buon funzionamento del Comitato;
- o) vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme regolamentari;
- p) ratificare la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa;
- q) stabilire le quote associative e di affiliazione annuali;
- r) ratificare con apposita delibera l'affiliazione delle strutture di base e/o dei singoli soci affiliati;
- s) deliberare l'espulsione dei soci ai sensi dell'art. 25, co.1, lett. e) Codice del Terzo Settore;
- t) stabilire le modalità di attuazione di tesseramenti specifici, tecnici e/o di settore da affiancare al tesseramento ordinario;
- u) deliberare la sottoscrizione di protocolli d'intesa e/o partenariati ai sensi dell'art. 41 c. 4 del D. Lgs. 117/2017;
- v) deliberare sullo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

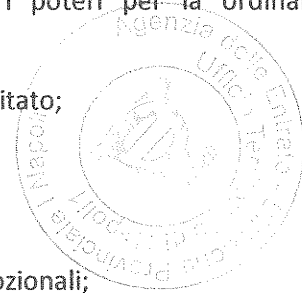
Art. 13 IL PRESIDENTE

13.1 Il Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea, dirige e rappresenta per delega il Comitato presso le Autorità Amministrative e Giurisdizionali di qualsiasi natura e grado. Ne è il legale rappresentante, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

13.2 Il Presidente propone al Consiglio Direttivo: - le modifiche del Regolamento;

13.3 Nell'espletamento del proprio mandato è autorizzato a esercitare i poteri per la ordinaria amministrazione nei limiti delle deliberazioni del Consiglio; nello specifico:

- a) ha la firma sociale che può delegare per atti specifici ad altri dirigenti del Comitato;
- b) convoca e presiede le riunioni degli Organi statutari;
- c) provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla eventuale erogazione dei contributi destinati alle attività promozionali;
- e) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario;
- f) nei casi d'urgenza ha la facoltà di adottare provvedimenti di ordinaria amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile successiva;
- g) stipula e sottoscrive convenzioni, accordi e contratti;
- h) può avvalersi di consulenze e collaborazioni;
- i) può conferire, sentito il Consiglio Direttivo, al Vicepresidente e ai componenti dello stesso, deleghe per singole materie e per iniziative che richiedono particolare impegno e competenza. L'attività sulla materia delegata dovrà essere svolta d'intesa con il Segretario.



Art. 14 IL VICE PRESIDENTE VICARIO

14.1 Il Vicepresidente Vicario viene nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e collabora con il Presidente negli adempimenti della gestione, sostituendolo in caso di assenza momentanea o per sua delega. Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente assume i poteri ufficiali, nelle more della convocazione dell'Assemblea che provvederà a ricostituire gli Organi dirigenti.

Art. 15 IL SEGRETARIO

15.1 Il Segretario ha compiti operativi e attuativi degli indirizzi e programmi predisposti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

15.2 Stabilisce, in accordo con il Presidente e il Consiglio Direttivo, l'organico e le funzioni degli uffici del Comitato.

Art. 16 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

16.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio/rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

16.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora il Comitato abbia entrate non superiori a 220.000 €;

18.1 Il Comitato ha durata illimitata.

18.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

18.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

18.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico del Terzo settore competente, ad un altro Comitato di promozione sociale affiliata all' ANCoS APS salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 CONTROVERSIE

19.1 Le controversie inerenti alla vita sociale e giuridica fra associati e fra questi e l'ANCoS APS, sia a livello nazionale che territoriale, sono sottoposte al giudizio inappellabile del Collegio dei probiviri dell'ANCoS APS, di cui all'articolo 17 dello Statuto nazionale.

Art. 20 NORME APPLICABILI

20.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

20.2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nel precedente statuto, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

20.3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare del Comitato che con esso si ponga in contrasto.

Il Presidente

Filomena Lombardo



STATUTO - ANCOS NAPOLI COMITATO PROVINCIALE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA --- 1. VIENE COSTITUITA, COME INDICATO NELL'ATTO COSTITUTIVO A CUI È ALLEGATO IL PRESENTE STATUTO, L'ASSOCIAZIONE DENOMINATA ANCOS NAPOLI COMITATO PROVINCIALE. - 2. ESSA AVRÀ SCADENZA NEL 2060, SALVO CHE SIA DIVERSAMENTE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. - 3. ESSA HA SEDE LEGALE IN NAPOLI, ALLA VIA MEDINA N.° 63.

ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ, SCOPI E FINALITÀ --- I ESSE SONO QUELLE GIÀ INDICATE NELL'ATTO COSTITUTIVO INDICATE ALL'ARTICOLO 2) DELLO STATUTO NAZIONALE, RICHIAMATO.

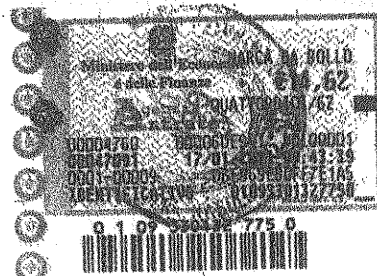
ARTICOLO 3 - I SOCI --- 1. I SOCI POSSONO ESSERE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE E PARTECIPANO ALLA VITA ASSOCIATIVA COME STABILITO NELLE NORME DELLO STATUTO NAZIONALE E DEI REGOLAMENTI NAZIONALI. 2- I SOCI PERSONE FISICHE POSSONO ESSERE: A) FONDATORI, QUELLI INDICATI NELLO ATTO COSTITUTIVO; B) ORDINARI, COLORO CHE FANNO ESPRESSAMENTE RICHIESTA PER ISCRITTO DI ADESIONE E CHE ABBIANO MATURATO LA CONSAPEVOLEZZA DI ACCETTARE NON SOLO LE NORME DEL PRESENTE STATUTO MA ANCHE I PRINCIPI A CUI SI ISPIRA L'ASSOCIAZIONE; C) ONORARI, COLORO CHE HANNO SOSTENUTO CON IL LORO IMPEGNO LE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE E PER QUESTO SI SONO DISTINTI; - 3. I SOCI ORDINARI E FONDATORI HANNO GLI STESSI DIRITTI E DOVERI - 4. I SOCI, PERSONE GIURIDICHE, QUALI CIRCOLI, ASSOCIAZIONI, COMITATI E FONDAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO ED ANCHE SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA DEVONO AFFILIARSI E DICHIARARE CHE LO STATUTO CHE REGOLA IL LORO FUNZIONAMENTO È COMPATIBILE CON LE NORME DELLO STATUTO NAZIONALE, CHE ESSI DEVONO SPECIFICAMENTE APPROVARE. 5. L'AFFILIAZIONE ATTRIBUISCE GLI STESSI DIRITTI/DOVERI DEI SOCI PERSONE FISICHE.

ARTICOLO 4 - ACQUISTO DELLO STATUS DI SOCIO --- 1. LA QUALITÀ DI SOCIO PUÒ ESSERE ACQUISTATO DA QUALUNQUE PERSONA FISICA E GIURIDICA. - 2. GLI ASPIRANTI SOCI DEVONO COMPILARE L'APPOSITA DOMANDA DI ADESIONE/AFFILIAZIONE E HANNO IL DIRITTO/DOVERE DI VISIONARE COPIA DELLO STATUTO, AL FINE DI POTER CONOSCERE PREVENTIVAMENTE LA NATURA, LE FINALITÀ E L'ORGANIZZAZIONE. - 3. L'ISCRIZIONE, QUALE AFFILIAZIONE E/O ADESIONE HA VALIDITÀ ANNUALE, UN MESE PRIMA DELLA SCADENZA NATURALE SI DOVRÀ RINNOVARE, PREVIA L'AUTOMATICA DECADENZA. - 5. E' SOCIO SOLO COLUI CHE È IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLA QUOTA D'ISCRIZIONE/AFFILIAZIONE ANNUALE. - 6. NEL CASO DI SOCIO MINORENNE LA DOMANDA È INOLTATA E SOTTOSCRITTA ALMENO DA UNO DEI DUE GENITORI.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO --- 1. LA QUALITÀ DI SOCIO SI PERDE DEFINITIVAMENTE CON LA CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI SOCI, IN UNO DEI SEGUENTI CASI: A) MANCATO RINNOVO DELL'ADESIONE/AFFILIAZIONE; B) DIMISSIONI COMUNICATE PER ISCRITTO AL PRESIDENTE; C) ESPULSIONE; D) MORTE O ESTINZIONE. - 2. L'ESPULSIONE SI HA NEI CASI DI GRAVE VIOLAZIONE DELLO STATUTO, IN TAL CASO IL CONSIGLIO, PRIMA SOSPENDE IL SOCIO E POI PROPONE LA SUA ESCLUSIONE ALL'ASSEMBLEA. - 3. LA QUALITÀ DI SOCIO SI PERDE ALTRESÌ TEMPORANEAMENTE PER VIOLAZIONI LIEVI DELLO STATUTO O PER COMPORTAMENTI RITENUTI INCOMPATIBILI, LA DECISIONE IN QUESTI CASI, COMPETE AL CONSIGLIO DIRETTIVO. - 4. NON È AMMESSA NÉ CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE TEMPORANEA ALLA VITA ASSOCIATIVA.

ARTICOLO 6 - DENOMINAZIONE ORGANI - SONO ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE: ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO -

A) ASSEMBLEA 1. L'ASSEMBLEA È COMPOSTA DI TUTTI I SOCI E PUÒ ESSERE ORDINARIA E STRAORDINARIA - 2. ALL'ASSEMBLEA È AFFIDATA LA VIGILANZA SULLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA DELL'ASSOCIAZIONE. - 3. L'ASSEMBLEA IN VIA ORDINARIA È CONVOCATA ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, ED È ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO. INFATTI: A) DELIBERA LE LINEE GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITÀ CHE IL CONSIGLIO DIRETTIVO DOVRÀ ATTUARE; B) ELEGBE I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SCEGLIE IL PRESIDENTE; C) VERIFICA L'OPERATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO; D) DELIBERA SUI BILANCI; E) DELIBERA SULLE ESPULSIONI DEI SOCI; F) REVISIONA LA CONTABILITÀ; G) NOMINA EVENTUALI SOCI ONORARI; H) DETERMINA L'IMPORTO DELLA QUOTA D'ISCRIZIONE ANNUALE. - 3. L'ASSEMBLEA IN VIA STRAORDINARIA È CONVOCATA QUALORA IL PRESIDENTE NE RAVVISI LA NECESSITÀ O QUANDO NE FACCIA RICHIESTA ALMENO UN QUINTO DEI SOCI, O QUANDO OCCORRE DELIBERARE SU I SEGUENTI OGGETTI: A) SULLO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE; B) SULLE MODIFICHE DELLO STATUTO; C) TRATTARE E DELIBERARE SU OGNI QUESTIONE URGENTE CHE IL PRESIDENTE GLI SOTTOPONE.



5) CONSIGLIO DIRETTIVO -- 1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO È COSTITUITO DA UN MINIMO DI 3) AD UN MASSIMO DI 7) MEMBRI ELETTI DIRETTAMENTE DALL'ASSEMBLEA CHE DECIDE IL NUMERO ED ELEGE TRA DI ESSI IL PRESIDENTE. - 2. LA DURATA DEL MANDATO È QUADRIENNALE, PUÒ ESSERE RINNOVATO ED È GRATUITO A PARTE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ADEMPIMENTO DEL MANDATO RICEVUTO. - 3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO, CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL PRESIDENTE, SI RIUNISCE: A) IN VIA ORDINARIA ALMENO UNA VOLTA OGNI TRE MESI; B) IN VIA STRAORDINARIA, OGNI VOLTA CHE IL PRESIDENTE LO RITENGA OPPORTUNO O GLIELLO CHIEDANO ALMENO DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, PRECISANDONE I MOTIVI PER ISCRITTO. - 4. IL CONSIGLIO DIRETTIVO SI INTENDE REGOLARMENTE COSTITUITO SE SONO PRESENTI ALMENO DUE MEMBRI, INCLUSO IL PRESIDENTE. - 5. IL CONSIGLIO DELIBERA CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI. 6. IL CONSIGLIO HA I SEGUENTI COMPITI: A) REALIZZA IL PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ PREDISPOSTO DALL'ASSEMBLEA; B) PROPONE E PREDISPONE GLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA SUI QUALI DOVRÀ DELIBERARE (I REGOLAMENTI, I BILANCI MUNITI DI RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO, L'AMMONTARE DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNUALE.....); C) PUÒ SOSPENDERE UN SOCIO; D), RATIFICA O ANNULLA I PROVVEDIMENTI CHE IL PRESIDENTE HA ADOTTATO D'URGENZA; E) NOMINA PROPRI DELEGATI O RAPPRESENTANTI IN ALTRI ORGANISMI O ENTI.

ARTICOLO 7 - CONVOCAZIONE E VOTAZIONE -- 1. LA CONVOCAZIONE E LA VOTAZIONE DEGLI ORGANI DELIBERATIVO ED ESECUTIVO, SONO REGOLATI DALLO STATUTO NAZIONALE E DAL REGOLAMENTO NAZIONALE. IN MANCANZA DI UNA ESPRESSA PREVISIONE DAL PRESENTE ARTICOLO COME DI SEGUITO INDICATO.

A) CONVOCAZIONE - IL PRESIDENTE CONVOCA L'ASSEMBLEA, PREDISPONENDO L'ORDINE DEL GIORNO CON AVVISO SCRITTO AFFISSO PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA E CIÒ VALE ANCHE PER LE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, MA CON UN TERMINE DIVERSO DI SOLI 10 GIORNI. - 2. LE CONVOCAZIONI POSSONO ESSERE DI PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE, PER LA LORO REGOLARE COSTITUZIONE OCCORRE CHE IN PRIMA SIA PRESENTE UN QUORUM DEL 50 % + 1 DEGLI AVENTI DIRITTO, MENTRE PER LA SECONDA CONVOCAZIONE NON È RICHIESTO ALCUN QUORUM.

B) VOTAZIONE - 1. L'ASSEMBLEA È PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE CHE LA CONVOCA. 2. OGNI SOCIO HA UN SOLO VOTO PALESE PER ADOTTARE UNA DELIBERA, O DUE PREFERENZE CON VOTO SEGRETO IN CASO DI ELEZIONI. - 3. SI PROCEDE A VOTAZIONE SEGRETA ANCHE NEL CASO DI ESPULSIONE DEL SOCIO. - 4. NEL CASO DI ASSEMBLEA ORDINARIA UNA DELIBERA SI INTENDE ACCOLTA QUANDO OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI AVENTI DIRITTO IN PRIMA CONVOCAZIONE O DEI PRESENTI IN SECONDA CONVOCAZIONE. - 5. NEL CASO DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA OCCORRE CHE UN PROVVEDIMENTO SIA ADOTTATO SEMPRE CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI AVENTI DIRITTO; NEL CASO DI SCIoglimento OCCORRE IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEGLI AVENTI DIRITTO. - 6. NEL CASO DI IMPEDIMENTO DI UN SOCIO QUESTI PUÒ DELEGARE PER ISCRITTO UN ALTRO SOCIO A SOSTITUIRLO PER UNA SPECIFICA ASSEMBLEA E NESSUN SOCIO PUÒ AVERE PIÙ DI UNA DELEGA PER VOLTA.

ARTICOLO 8 - PRESIDENTE -- 1. IL PRESIDENTE È IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE. - 2. IL PRESIDENTE È ELETTO DALL'ASSEMBLEA; IL SUO MANDATO È QUADRIENNALE ED È RINNOVABILE. - 3. IL PRESIDENTE: A) PRESIEDE E CONVOCA L'ASSEMBLEA PROVINCIALE ED IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE; B) NOMINA TRA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ELETTI DALL'ASSEMBLEA, IL SEGRETARIO E IL VICEPRESIDENTE; C) ASSUME, IN CASO DI NECESSITÀ, TUTTI GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI, SOTTOPONENDOLI ALLA PRIMA RIUNIONE UTILE ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO; D) FIRMA TUTTE LE DELIBERAZIONI E I VERBALI DELL'ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO; E) È AUTORIZZATO AD EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE, INCLUSI PAGAMENTI ED INCASSI NELL'INTERESSE DELL'ASSOCIAZIONE; F) HA RESPONSABILITÀ DI CASSA COME CIASCUNO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

ARTICOLO 9 - VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO - A) 1. IL VICEPRESIDENTE È MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, EGLI INTERVIENE SU INCARICO DEL PRESIDENTE PER SOSTITUIRLO NELLE VARIE ATTIVITÀ. - 2. NEL CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO, IL PRESIDENTE LO COMUNICA AL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL VICEPRESIDENTE LO SOSTITUISCE AUTOMATICAMENTE. - 3. NEL CASO DI IMPEDIMENTO GRAVE E PERMANENTE DEL PRESIDENTE, EGLI SU INVITO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEVE CONVOCCARE L'ASSEMBLEA PER PROVVEDERE ALLE NUOVE ELEZIONI. B) 1. IL SEGRETARIO È MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO INCARICATO DI VERBALIZZARE SIA LE RIUNIONI CONSILIARI CHE LE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA. 2. EGLI CUSTODISCE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, CARTACEA E INFORMATICA, RELATIVA ALL'ATTIVITÀ SVOLTA, INCLUSO L'ELENCO SOCI, I VERBALI DELLE SEDUTE E LA CORRISPONDENZA.

ARTICOLO. 10 - PATRIMONIO -- 1. IL PATRIMONIO È COMPOSTO DA : A) BENI DI PROPRIETÀ DELL'ASSOCIAZIONE ; B) ENTRATE VARIE. A. BENI ACQUISTATI O TRASFERITI A MEZZO DONAZIONI E LASCI TESTAMENTARI ; B. LE ENTRATE SONO COSTITUITE DA : A) QUOTE D'ISCRIZIONE ORDINARIE DEI SOCI DELIBERATE DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA ; B) EVENTUALI CONTRIBUTI DEI SOCI O DI TERZI STRAORDINARI IN RELAZIONE A PARTICOLARI ESIGENZE ED INIZIATIVE ; C) EVENTUALI SOTTOSCRIZIONI E LIBERALITÀ DI PRIVATI ; D) DONAZIONI E LASCI TESTAMENTARI ; E) INTROITI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E/ O SPETTACOLARI ; F) RACCOLTE DI SOMME DI DANARO AUTORIZZATE ED ORGANIZZATE SECONDO LE LEGGI VIGENTI. (ES. LOTTERIE, TOMBOLE) ; G) CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI ; H) PROVENTI RISULTANTI DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONNESSE .

ARTICOLO. 11 - QUOTA SOCIALE -- 1. LA QUOTA D'ISCRIZIONE NON È PIÙ RIPETIBILE IN CASO DI PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO. -- 2. OGNI ANNO L'ASSEMBLEA PROVVEDE A DEFINIRE IL VALORE DELLA QUOTA SOCIALE ANCHE IN FUNZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E PROVVEDERÀ A MEZZO DEL TESORIERE A RICHIEDERLA A CIASCUN SOCIO. - 3. NEL CASO NON SI PROVVEDA AL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA SI PERDERÀ LA QUALITÀ DI SOCIO AUTOMATICAMENTE, NEL FRATTEMPO IL SOCIO MOROSO NON POTRÀ PARTECIPARE ALLA VITA ASSOCIATIVA . - 4. NEL CASO L'ASSOCIAZIONE ORGANIZZI E PROMUOVA ALCUNE ATTIVITÀ SENZA PROCEDERE A DESTINARE PARTE DEI SUOI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE, INTERVERRANNO I SOCI CON PROPRIE ULTERIORI QUOTE AGGIUNTIVE A QUELLE SOCIALI, NELLE PIÙ SVARIATE FORME, AL FINE DI POTER REALIZZARE INIZIATIVE MERITEVOLI QUANDO NON VI SONO FONDI A SUFFICIENZA.

ARTICOLO. 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO -- 1. L'ESERCIZIO FINANZIARIO COINCIDE CON L'ANNO SOLARE ED ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA SUA CHIUSURA, DEBONO ESSERE PREDISPOSTI GLI ADEMPIMENTI, NELLE FORME E NEI MODI SOPRA INDICATI, SALVO CHE LA LEGGE STABILISCA DIVERSAMENTE.

ARTICOLO. 13 - BILANCIO - 1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEVE PREDISPORRE ANNUALMENTE E SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA : IL BILANCIO PREVENTIVO E IL RENDICONTO CONSUNTIVO . - 2. E' FATTO DIVIETO DI DISTRIBUIRE ANCHE IN MODO INDIRETTO, GLI UTILI E AVANZI DI GESTIONE NONCHÉ FONDI , RISERVE E CAPITALE DURANTE LA VITA DELL'ORGANIZZAZIONE, A MENO CHE LA DESTINAZIONE O LA DISTRIBUZIONE NON SIANO IMPOSTE DALLA LEGGE O SIANO EFFETTUATE IN FAVORE DI ALTRE ASSOCIAZIONI CHE PER LEGGE O PER STATUTO O REGOLAMENTO FANNO PARTE DELLA MEDESIMA ED UNITARIA STRUTTURA . - 3. E' FATTO OBBLIGO DI IMPIEGARE GLI UTILI O GLI AVANZI DI GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DI QUELLE AD ESSE DIRETTAMENTE CONNESSE.

ARTICOLO. 14 - RAPPORTI CON I SOCI E TERZI -- 1. L'ATTIVITÀ DEL SOCIO, INCLUSA QUELLA SVOLTA NELL'ADEMPIMENTO DI UN MANDATO ELETTIVO NON PUÒ ESSERE RETRIBUITA IN ALCUN MODO, CON LA SOLA ECCEZIONE DI EVENTUALI RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE. - 2. PER PARTICOLARI ESIGENZE DELIBERATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO È POSSIBILE AFFIDARE A TERZI ATTIVITÀ RETRIBUITE NELL'INTERESSE DELL'ASSOCIAZIONE PREVIO MANDATO O SECONDO LE NORMATIVE DI LEGGE VIGENTI. - 3. IN OGNI CASO SE PER LE NECESSITÀ DELL'ASSOCIAZIONE OCCORRESSERO DEI DIPENDENTI , ESSI POTRANNO ESSERE ANCHE SOCI PURCHÉ SI RISPETTINO LE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI LAVORO.

ARTICOLO. 15 - SCIoglimento - 1. IN CASO DI SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE , PER QUALUNQUE CAUSA DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI VOTI DEGLI AVENTI DIRITTO, ESSA NOMINERÀ UN LIQUIDATORE, AL QUALE SARÀ CONFERITO IL MANDATO A DEVOLVERE IL PATRIMONIO AD ALTRA ORGANIZZAZIONE CHE PERSEGUIA I MEDESIMI OBIETTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ARTICOLO. 16 - NORMA FINALE - 1. IL PRESENTE STATUTO SARÀ INTEGRATO DA UNO O PIÙ REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE. - 2. IPER TUTTO QUANTO QUI NON PREVISTO SI RINVIA AL CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO E ALLE NORME DELLO STATUTO E REGOLAMENTO NAZIONALE. A CUI L'ASSOCIAZIONE HA ADERITO. 3 - PER TUTTO QUANTO QUI NON RIPORTATO E TRASCRITTO SI FA RIFERIMENTO AI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ALLE NORME DEL CODICE CIVILE E ALLE LEGGI SPECIALI VIGENTI IN MATERIA. -

Il Presidente Inferrera Enrico

Vicepresidente Lociano Rezzuto

Consigliere Inferrera Guido

Stampa dell'Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli

REGISTRATO AL N. 3/976
03 MAR 2023
MOD. 71/M 0001

305 w 3
117/2017
105/2018

TOTALE VERSATO €

IL DIRETTORE